

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 1 "Personale del S.S.R. Dipendente e Convenzionato"

Prot./ Servizio 1/ n. 0048904

Palermo 15/09/2023

OGGETTO: Disposizioni in materia di massimale degli assistiti per i medici di Assistenza Primaria a ciclo di scelta.

Ai Legali Rappresentanti

Ai Direttori dei Dipartimenti Cure Primarie
delle Aziende sanitarie provinciali SSR

e, p.c.

Alle OO.SS.
FIMMG, SNAMI, SMI, Fed. CISL Medici

LORO SEDI

Come è noto, l'art. 3 comma 5 ter del D.L. 10 maggio 2023 n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023 n. 87, ha emendato l'art. 36 bis del DL n. 73/2022, recante disposizioni in materia di massimale degli assistiti per i medici di medicina generale.

In particolare, il citato art. 36 bis, come modificato, prevede che fino al 31 dicembre 2026, le regioni, nei cui territori vi siano ambiti scoperti, in ragione della situazione di temporanea emergenza relativa alla disponibilità di medici di medicina generale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, per i medici di medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria di ventiquattro ore settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti.

Al riguardo, l'art. 38 comma 7 dell'ACN vigente del 28/04/2022 riguardante la compatibilità tra attività oraria e attività a ciclo di scelta prevede che l'impegno settimanale del medico di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta equivale convenzionalmente ad un rapporto di 40 assistiti/ora e comporta l'applicazione dei seguenti limiti per lo svolgimento dell'attività oraria, da utilizzarsi anche a fronte dell'aumento degli assistiti:

- a) 24 ore, fino a 650 assistiti;
- b) 12 ore, da 651 fino a 1.120 assistiti.

Al raggiungimento dei predetti limiti di assistiti, l'Azienda provvede entro sei mesi, previa comunicazione al medico interessato, alla riduzione o cessazione del numero di ore in applicazione di quanto previsto dal medesimo comma 7.


Pertanto, si ritiene che la suddetta disposizione legislativa a carattere eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria possa trovare applicazione nelle Aziende del SSR secondo l'arco temporale legislativamente fissato (fino al 31/12/2026), nei territori ricadenti nell'ambito di competenza di una Azienda territoriale in cui siano accertati ambiti scoperti in ragione della situazione di temporanea emergenza dettata dall'assenza di ordinarie modalità di copertura, per come accertata dai competenti Dipartimenti delle Cure Primarie aziendali ed approvata dai Comitati di Assistenza Primaria aziendali.

Gli esiti delle procedure di cui alla presente disposizione, dovranno essere comunicati al Comitato Regionale di Medicina Generale, per opportuna conoscenza.

Conseguentemente, la positiva valutazione delle condizioni di carenza di disponibilità di medici in ambiti scoperti per come accertati dai competenti Uffici e approvati dagli Organi aziendali e comunicati al Comitato regionale, potrà determinare l'innalzamento per i medici di assistenza primaria a doppio incarico con attività oraria di ventiquattro ore previste dal vigente ACN, del limite del massimale a 1.000 assistiti, nei limiti temporali sopra indicati (fino al 31/12/2026).

Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Il Dirigente del Servizio
dott. Roberto Virzi



IL DIRIGENTE GENERALE
dott. Salvatore Iacolino

